



CITTA' DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 06 MAR 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID/19.
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO
COMUNALE.**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

VISTO l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

ORDINA

PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

- a) La sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) La sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) Che gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi avvengano a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) Che a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;
- e) La sospensione di viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE:

- a) La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in strutture pubbliche e private, comprese le ludoteche e i baby parking;
- b) La sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) Che lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunali sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) In tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani ed è fatto divieto di permanenza nelle sale di attesa degli uffici con ricevimento al pubblico;

AVVERTE

Che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente della presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'ASP, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde 800.45.87.87

AVVISA INOLTRE

Di prendere visione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e di adottare le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure igienico sanitarie precauzionali:

- a) **LAVARSI SPESSO LE MANI.** Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) **EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO** con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

- c) IGIENE RESPIRATORIA: starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di ALMENO UN METRO;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio al n. 393/Reg pubbl.

dal 06 MAR 2020

al 21 MAR 2020 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li 06 MAR 2020



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI LENTINI' and '1954' around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.